

Cassa di previdenza

«Persone assicurate attive e nuove beneficiarie di rendite»

(aperta) con possibilità di scelta dei piani Basic, Standard e Plus per tutte le datrici e i datori di lavoro affiliati con persone assicurate attive e future beneficiarie di rendite

Cassa pensioni dei Grigioni
Istituto collettore

Piano di previdenza del Cantone

Valido dal 1° gennaio 2022





Indice

A	Disposizioni generali e concetti	4
B	Prestazioni di previdenza	4
C	Finanziamento.....	7
	Allegati A. 1, A. 2 e A. 3	I



A complemento del rispettivo Regolamento quadro in vigore della Cassa pensioni dei Grigioni quale istituto collettore valgono le seguenti disposizioni di dettaglio (incl. allegati):

A Disposizioni generali e concetti

Art. 1 Condizioni di affiliazione

(cfr. art. 6 del Regolamento quadro)

- 1 In seno alla Cassa pensioni o alla cassa di previdenza «Persone assicurate attive e nuove beneficiarie di rendite» – su riserva dell'art. 6 cpv. 2 del Regolamento quadro – vengono affiliate tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori del Cantone dei Grigioni e degli istituti autonomi di diritto pubblico, fatta eccezione per la Banca Cantonale Grigione, che percepiscono dalle datrici o dai datori di lavoro un salario annuo soggetto all'AVS superiore alla soglia di entrata secondo la LPP (CHF 21'510, stato 1° gennaio 2022).
- 2 La Banca Cantonale Grigione, i comuni, le corporazioni di comuni e altre istituzioni con compiti prevalentemente pubblici possono essere affiliati sulla base di un contratto.

Art. 2 Salario annuo assicurato

(cfr. art. 2 e art. 3 del Regolamento quadro)

- 1 Il salario annuo assicurato corrisponde al salario annuo soggetto all'AVS in base a quanto concordato nel contratto di lavoro, al massimo tuttavia al salario annuo massimo conformemente alla scala cantonale degli stipendi (CHF 222'027, stato 1° gennaio 2022), al netto della deduzione di coordinamento.
- 2 La deduzione di coordinamento corrisponde al 25 % del salario annuo soggetto all'AVS, ma al massimo a sette ottavi della rendita di vecchiaia massima AVS (7/8 di CHF 28'680 = CHF 25'095, stato 1° gennaio 2022). Per le persone con impiego a tempo parziale la limitazione della deduzione di coordinamento viene adeguata in base al grado di occupazione.

Art. 3 Pensionamento

(cfr. art. 4 del Regolamento quadro)

- 1 Un pensionamento anticipato è possibile al più presto il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 60 anni.
- 2 Un pensionamento differito è possibile al più tardi fino al primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 68 anni.

B Prestazioni di previdenza

Art. 4 Rendita di vecchiaia

(cfr. art. 17 cpv. 2 del Regolamento quadro)

Per le persone assicurate il cui rapporto di lavoro viene risolto dopo il compimento dei 60 anni, si ha un pensionamento anticipato; è fatta salva la continuazione della protezione assicurativa conformemente all'art. 11 del Regolamento quadro.



Art. 5 Pensionamento differito

(cfr. art. 17 cpv. 5 del Regolamento quadro)

- 1 Se le persone assicurate, d'intesa con le datrici e i datori di lavoro, continuano a rimanere in servizio oltre l'età di pensionamento ordinaria mantenendo almeno un impiego a tempo parziale, è possibile differire il versamento delle prestazioni di vecchiaia per l'impiego a tempo parziale che non corrisponde al grado del pensionamento, oppure è possibile una continuazione della previdenza per al massimo tre anni oltre l'età di pensionamento ordinaria, se il salario annuo è pari almeno al salario minimo secondo la LPP:
 - a) Differimento del pensionamento: nel periodo di differimento del pensionamento non vengono più riscossi dei contributi.
 - b) Continuazione della previdenza: fino al pensionamento effettivo continuano a essere riscossi i contributi di risparmio ed eventuali contributi di risanamento.
- 2 Sugli averi a risparmio continuano a maturare gli interessi anche dopo l'età di pensionamento ordinaria. Al più tardi un mese prima del pensionamento ordinario le persone assicurate devono comunicare per iscritto alla Cassa pensioni quale delle varianti descritte deve essere attuata. Senza una comunicazione in tal senso si procede al pensionamento. Fino al pensionamento effettivo non è più possibile modificare la variante scelta.

Art. 6 Rendita transitoria AVS

(cfr. art. 19 del Regolamento quadro)

- 1 Alla stregua di un prelievo anticipato, le persone assicurate che optano per un pensionamento anticipato possono chiedere una rendita transitoria AVS fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS. La rendita transitoria AVS non può superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia AVS semplice. La rendita transitoria AVS viene finanziata attraverso il capitale di risparmio accumulato nel conto di risparmio supplementare «Rendita transitoria AVS» alimentato appositamente dalla persona assicurata (cfr. Allegato A. 3 al Regolamento quadro). Se non esiste un tale conto di risparmio speciale, gli averi a risparmio disponibili al momento del pensionamento anticipato sul conto di risparmio si riducono del valore di capitale della rendita transitoria AVS.
- 2 Il pensionamento anticipato e i contributi del Cantone alle rendite transitorie AVS di collaboratrici e collaboratori dell'Amministrazione cantonale sono disciplinati nel regolamento sul pensionamento anticipato (Regolamento PA).

Art. 7 Rendita di invalidità

(cfr. art. 22 del Regolamento quadro)

L'ammontare della rendita di invalidità annua intera ammonta al 60 % del salario assicurato. Una volta raggiunta l'età di pensionamento ordinaria, la rendita di invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia.

Art. 8 Rendita per figli di invalidi

(cfr. art. 23 del Regolamento quadro)

L'ammontare della rendita per figli di invalidi annua intera ammonta al 12 % del salario assicurato.





Art. 9 Esenzione dal pagamento dei contributi

(cfr. art. 13 del Regolamento quadro)

Per le persone assicurate nonché per le datrici e i datori di lavoro l'esenzione dal pagamento dei contributi inizia dopo un periodo di carenza di 24 mesi.

Art. 10 Rendita vedovile

(cfr. art. 24 del Regolamento quadro)

La rendita vedovile annua al momento del decesso di una persona assicurata ammonta al 36 % del salario assicurato. In caso di decesso di una persona che percepiva una rendita di invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 % della rendita di invalidità.

Art. 11 Rendita per orfani

(cfr. art. 27 del Regolamento quadro)

La rendita per orfani annua in caso di decesso di una persona assicurata ammonta per ogni figlio al 12 % del salario assicurato. In caso di decesso di una persona che percepiva una rendita di invalidità, la rendita per orfani ammonta al 20 % della rendita di invalidità. Per le orfane e gli orfani di padre e di madre questo importo viene raddoppiato.

C Finanziamento

Art. 12 Contributi di risparmio

(cfr. art. 14 del Regolamento quadro)

In percentuale del salario assicurato, i contributi di risparmio ammontano a:

Piano Standard (conformemente all'art. 8 LCPG, stato 1° gennaio 2022)

Età	Persone assicurate	Datrici e datori di lavoro	Totale
17 - 19	0.00%	0.00%	0.00%
20 - 24	7.00%	7.00%	14.00%
25 - 29	7.50%	7.50%	15.00%
30 - 34	8.50%	8.50%	17.00%
35 - 39	9.50%	9.50%	19.00%
40 - 44	10.75%	11.25%	22.00%
45 - 49	11.50%	13.50%	25.00%
50 - 65	11.50%	16.00%	27.50%
66 - 68	11.50%	16.00%	27.50%



Piano Basic

Età	Persone assicurate	Datrici e datori di lavoro	Totale
17 - 19	0.00%	0.00%	0.00%
20 - 24	3.50%	7.00%	10.50%
25 - 29	4.50%	7.50%	12.00%
30 - 34	5.50%	8.50%	14.00%
35 - 39	6.50%	9.50%	16.00%
40 - 44	7.00%	11.25%	18.25%
45 - 49	8.00%	13.50%	21.50%
50 - 54	8.25%	16.00%	24.25%
55 - 65	8.50%	16.00%	24.50%
66 - 68	8.50%	16.00%	24.50%

Piano Plus

Età	Persone assicurate	Datrici e datori di lavoro	Totale
17 - 19	0.00%	0.00%	0.00%
20 - 24	7.00%	7.00%	14.00%
25 - 29	7.50%	7.50%	15.00%
30 - 34	8.50%	8.50%	17.00%
35 - 39	9.50%	9.50%	19.00%
40 - 44	11.25%	11.25%	22.50%
45 - 49	13.50%	13.50%	27.00%
50 - 65	16.00%	16.00%	32.00%
66 - 68	16.00%	16.00%	32.00%

Art. 13 Contributi di rischio

(cfr. art. 14 e 17 cpv. 5 del Regolamento quadro)

Per il finanziamento delle prestazioni di rischio è dovuto un contributo pari al 2,5 % del salario assicurato. Questo contributo è a carico delle datrici e dei datori di lavoro e delle persone assicurate in ragione della metà ciascuno.

In caso di pensionamento differito oltre l'età di pensionamento ordinaria non vengono più riscossi contributi di rischio.

Art. 14 Entrata in vigore e modifiche

- 1 Il presente piano di previdenza, compresi gli allegati, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
- 2 Il presente piano di previdenza, compresi gli allegati, può essere modificato in qualsiasi momento nel quadro delle disposizioni di legge. I diritti acquisiti delle persone assicurate e delle persone che percepiscono una rendita rimangono garantiti in ogni caso.



- 3 Le modifiche al piano di previdenza, compresi gli allegati, possono essere decise dalla Commissione di previdenza della cassa di previdenza «Persone assicurate attive e nuove beneficiarie di rendite». I miglioramenti delle prestazioni e un adeguamento della suddivisione dei contributi che comportano un aumento dei contributi di risparmio a carico delle datrici o dei datori di lavoro possono avvenire solo con il loro consenso. Solo la Commissione amministrativa della Cassa pensioni decide in merito all'ammontare dei contributi di rischio che l'istituto di previdenza è chiamato a versare.

Coira, 8 novembre 2021

Cassa pensioni dei Grigioni
Commissione amministrativa



Allegati A. 1, A. 2 e A. 3 al piano di previdenza del Cantone

(Gli Allegati A. 1, A. 2 e A. 3 sono validi a partire dal 1° gennaio 2022)

A. 1 Tabella dei riscatti per prestazioni massime

Piano Standard

Età	Averi a risparmio massimi in % del salario assicurato	Età	Averi a risparmio massimi in % del salario assicurato
18	0.0%	43	498.5%
19	0.0%	44	529.2%
20	14.0%	45	563.5%
21	28.2%	46	598.4%
22	42.7%	47	633.8%
23	57.5%	48	669.9%
24	72.5%	49	706.7%
25	88.8%	50	746.5%
26	105.3%	51	787.1%
27	122.2%	52	828.4%
28	139.3%	53	870.4%
29	156.7%	54	913.1%
30	176.5%	55	956.6%
31	196.6%	56	1000.8%
32	217.0%	57	1045.8%
33	237.8%	58	1091.6%
34	259.0%	59	1138.2%
35	282.5%	60	1185.6%
36	306.4%	61	1233.9%
37	330.8%	62	1283.0%
38	355.6%	63	1332.9%
39	380.8%	64	1383.8%
40	409.5%	65	1435.5%
41	438.6%		
42	468.3%		



Piano Basic

Età	Averi a risparmio massimi in % del salario assicurato	Età	Averi a risparmio massimi in % del salario assicurato
18	0.0%	43	403.3%
19	0.0%	44	428.6%
20	10.5%	45	457.6%
21	21.2%	46	487.1%
22	32.1%	47	517.1%
23	43.1%	48	547.7%
24	54.4%	49	578.8%
25	67.3%	50	613.2%
26	80.5%	51	648.1%
27	93.9%	52	683.7%
28	107.6%	53	719.9%
29	121.4%	54	756.8%
30	137.6%	55	794.5%
31	154.0%	56	832.9%
32	170.7%	57	872.0%
33	187.6%	58	911.8%
34	204.9%	59	952.2%
35	224.5%	60	993.4%
36	244.4%	61	1035.3%
37	264.7%	62	1077.9%
38	285.4%	63	1121.3%
39	306.4%	64	1165.4%
40	330.0%	65	1210.3%
41	354.0%		
42	378.4%		



Piano Plus

Età	Averi a risparmio massimi in % del salario assicurato	Età	Averi a risparmio massimi in % del salario assicurato
18	0.0%	43	500.6%
19	0.0%	44	531.8%
20	14.0%	45	568.1%
21	28.2%	46	605.1%
22	42.7%	47	642.7%
23	57.5%	48	680.9%
24	72.5%	49	719.8%
25	88.8%	50	764.4%
26	105.3%	51	809.8%
27	122.2%	52	856.0%
28	139.3%	53	903.0%
29	156.7%	54	950.8%
30	176.5%	55	999.4%
31	196.6%	56	1048.9%
32	217.0%	57	1099.2%
33	237.8%	58	1150.5%
34	259.0%	59	1202.6%
35	282.5%	60	1255.7%
36	306.4%	61	1309.6%
37	330.8%	62	1364.5%
38	355.6%	63	1420.4%
39	380.8%	64	1477.3%
40	410.0%	65	1535.1%
41	439.7%		
42	469.8%		

Il 1° gennaio l'età al momento del riscatto corrisponde all'anno attuale meno l'anno di nascita. In caso di riscatti durante l'anno, l'ammontare del riscatto possibile viene calcolato in base ai mesi trascorsi dal 1° gennaio.

Esempio:

Riscatto massimo al 1° gennaio 2022 per persona assicurata con anno di nascita 1969 (età = 2022 – 1969 = 53) nel piano Standard:

Salario assicurato		CHF	64'530
Averi a risparmio massimi	(870,4 %)	CHF	561'669
./.	Averi a risparmio disponibili	<u>CHF</u>	<u>- 200'000</u>
Riscatto massimo		CHF	361'669



A. 2 Tabella dei riscatti per pensionamento anticipato

Per effettuare il riscatto in vista di un pensionamento anticipato, una persona assicurata può procedere a un riscatto per una determinata età di pensionamento anticipata nel conto di risparmio supplementare.

Età	Averi supplementari massimi in % del salario assicurato in caso di pensionamento anticipato a ...						
	64 anni	63 anni	62 anni	61 anni	60 anni	59 anni	58 anni
20	50.60%	104.00%	160.80%	221.00%	285.30%	353.90%	427.40%
21	51.50%	105.90%	163.60%	224.90%	290.30%	360.10%	434.90%
22	52.40%	107.80%	166.50%	228.90%	295.40%	366.40%	442.50%
23	53.20%	109.60%	169.30%	232.80%	300.50%	372.80%	450.20%
24	54.20%	111.50%	172.30%	236.90%	305.70%	379.30%	458.10%
25	55.10%	113.40%	175.30%	241.00%	311.10%	385.90%	466.10%
26	56.10%	115.50%	178.40%	245.30%	316.60%	392.70%	474.30%
27	57.00%	117.40%	181.50%	249.50%	322.00%	399.50%	482.50%
28	58.10%	119.50%	184.70%	253.90%	327.70%	406.50%	491.00%
29	59.10%	121.70%	188.00%	258.40%	333.50%	413.70%	499.60%
30	60.10%	123.70%	191.20%	262.90%	339.30%	420.90%	508.30%
31	61.10%	125.90%	194.50%	267.50%	345.20%	428.20%	517.20%
32	62.30%	128.10%	198.00%	272.20%	351.30%	435.80%	526.30%
33	63.30%	130.40%	201.40%	277.00%	357.40%	443.40%	535.50%
34	64.40%	132.60%	204.90%	281.80%	363.60%	451.10%	544.80%
35	65.60%	135.00%	208.50%	286.70%	370.00%	459.00%	554.40%
36	66.80%	137.40%	212.20%	291.80%	376.60%	467.10%	564.20%
37	67.90%	139.70%	215.90%	296.90%	383.10%	475.30%	574.00%
38	69.10%	142.20%	219.70%	302.00%	389.80%	483.60%	584.00%
39	70.30%	144.70%	223.50%	307.30%	396.60%	492.00%	594.30%
40	71.50%	147.20%	227.40%	312.70%	403.50%	500.60%	604.60%
41	72.70%	149.70%	231.40%	318.10%	410.60%	509.40%	615.20%
42	74.10%	152.40%	235.50%	323.80%	417.90%	518.40%	626.00%
43	75.30%	155.00%	239.60%	329.40%	425.10%	527.40%	636.90%
44	76.70%	157.80%	243.80%	335.20%	432.60%	536.60%	648.10%
45	78.00%	160.60%	248.10%	341.10%	440.20%	546.00%	659.50%
46	79.30%	163.30%	252.40%	347.00%	447.80%	555.50%	671.00%
47	80.70%	166.20%	256.80%	353.10%	455.60%	565.30%	682.70%
48	82.20%	169.10%	261.30%	359.30%	463.70%	575.20%	694.70%
49	83.60%	172.10%	265.90%	365.60%	471.80%	585.30%	706.90%



50	85.10%	175.10%	270.60%	372.00%	480.10%	595.50%	719.20%
----	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Età Averi supplementari massimi in % del salario assicurato in caso di pensionamento anticipato a ...							
	64 anni	63 anni	62 anni	61 anni	60 anni	59 anni	58 anni
51	86.60%	178.20%	275.30%	378.50%	488.40%	605.90%	731.80%
52	88.10%	181.20%	280.10%	385.10%	496.90%	616.50%	744.60%
53	89.60%	184.40%	284.90%	391.80%	505.60%	627.30%	757.60%
54	91.10%	187.60%	289.90%	398.60%	514.50%	638.20%	770.80%
55	92.80%	190.90%	295.00%	405.70%	523.50%	649.40%	784.40%
56	94.40%	194.30%	300.20%	412.70%	532.70%	660.80%	798.10%
57	96.10%	197.70%	305.50%	420.00%	542.00%	672.40%	812.10%
58	97.70%	201.10%	310.80%	427.30%	551.50%	684.10%	826.30%
59	99.50%	204.70%	316.20%	434.80%	561.20%	696.10%	
60	101.10%	208.20%	321.70%	442.40%	570.90%		
61	103.00%	211.90%	327.40%	450.20%			
62	104.80%	215.70%	333.20%				
63	106.60%	219.40%					
64	108.40%						

Il 1° gennaio l'età al momento del riscatto corrisponde all'anno attuale meno l'anno di nascita. In caso di riscatti durante l'anno, l'ammontare del riscatto possibile viene calcolato in base ai mesi trascorsi dal 1° gennaio.

Esempio:

Riscatto massimo per un pensionamento anticipato a 60 anni al 1° gennaio per una persona assicurata di 53 anni (piano Standard):

Salario assicurato	CHF	70'000
Averi a risparmio disponibili	CHF	600'000
Averi a risparmio massimi (870,4 %)	CHF	609'245
Eccedenza negli averi a risparmio		CHF9'245
Averi supplementari massimi (505,60 %)	CHF	353'920
./ Eccedenza negli averi a risparmio	CHF	- 9'245
./ Aver supplementari disponibili	CHF	- 10'000
Riscatto massimo per pensionamento anticipato		CHF334'675



A. 3 Disposizioni transitorie al 31 dicembre 2021

Per le persone assicurate classe 1956 e precedenti fanno stato le aliquote di conversione previste dal regolamento di previdenza valido al 31 dicembre 2021. Per queste classi non viene effettuata un'interpolazione per singolo mese delle aliquote di conversione.

Per le persone assicurate classe 1957 e successive, assicurate senza interruzione presso la Cassa pensioni dal 31 dicembre 2020, dal 1° gennaio 2022 valgono le seguenti disposizioni transitorie:

- 1 Con data di riferimento 1° gennaio 2022 per tutte le persone assicurate viene effettuato un confronto tra le rendite di vecchiaia basate sul modello all'età di pensionamento ordinaria secondo il regolamento di previdenza valido al 31 dicembre 2021 e il nuovo Regolamento quadro (incl. piano di previdenza). Se la perdita basata sul modello è superiore al 7 %, il 1° gennaio 2022 a queste persone assicurate viene accreditato un apporto una tantum.
 - a) Rendita di vecchiaia basata sul modello all'età di pensionamento ordinaria di cui al regolamento di previdenza valido fino al 31 dicembre 2021, meno il 7 %:
Per gli averi a risparmio acquisiti fino al 31 dicembre 2021 si procede a una proiezione fino all'età di pensionamento ordinaria in base al salario assicurato al 31 dicembre 2021, ai contributi di risparmio di cui al regolamento di previdenza valido fino al 31 dicembre 2021 e agli interessi pari all'1,75 % e vengono moltiplicati con l'aliquota di conversione regolamentare prevista dal regolamento di previdenza valido al 31 dicembre 2021. La rendita di vecchiaia calcolata in questo modo viene moltiplicata con il 93 %.
 - b) Rendita di vecchiaia basata sul modello all'età di pensionamento ordinaria di cui al Regolamento quadro valido a partire dal 1° gennaio 2022 (incl. piano di previdenza):
Per gli averi a risparmio acquisiti fino al 31 dicembre 2021 si procede a una proiezione fino all'età di pensionamento ordinaria in base al salario assicurato calcolato in base al Regolamento quadro (valido dal 1° gennaio 2022) in base al salario annuo AVS e al grado di occupazione al 31 dicembre 2021, ai contributi di risparmio previsti dal piano Standard di cui al presente piano di previdenza e applicando un tasso d'interesse dell'1,75 %. Per il calcolo della rendita di vecchiaia devono essere considerate le disposizioni transitorie di cui agli art. 2 e 3 del presente allegato. Sono determinanti le aliquote di conversione conformemente alla «Variante 2» (rendita vedovile futura pari al 60 %).
 - c) Un'eventuale differenza positiva tra le rendite di vecchiaia di cui alle lett. a e b («a meno b») viene divisa per 4,7 % e scontata al 1° gennaio 2022 in base a un tasso d'interesse dell'1,75 %. L'importo così ottenuto viene accreditato alle persone assicurate con valuta 1° gennaio 2022.
- 2 Per le persone assicurate classe 1966 e precedenti, gli averi a risparmio disponibili nella Cassa pensioni il 31 dicembre 2021 (corretti in base alla lett. b) costituiscono l'importo di garanzia individuale. Al momento del pensionamento, agli averi a risparmio disponibili fino all'ammontare dell'importo di garanzia stabilito si applicano le aliquote di conversione indicate di seguito (conformemente alla lett. g; «soluzione di ripartizione»). In questo contesto valgono le condizioni seguenti:
 - a) Sulla parte riferibile agli averi a risparmio disponibili eccedente l'importo di garanzia stabilito si applicano le aliquote di conversione di cui all'Allegato 2 del Regolamento quadro.



- b) L'importo di garanzia corrisponde agli averi a risparmio al 31 dicembre 2021, al netto di riscatti volontari, prestazioni di libero passaggio apportate, rimborsi di prelievi anticipati per proprietà abitativa e riacquisti in caso di divorzio avvenuti nel 2021, che superano l'importo di CHF 20'000 (senza interessi). Sulla parte riferibile alla somma di riscatto del 2021 che supera l'importo di tolleranza pari a CHF 20'000 (senza interessi) si applicano le aliquote di conversione conformemente all'Allegato 2 del Regolamento quadro.
- c) Dopo un pensionamento parziale l'importo di garanzia viene ridotto proporzionalmente.
- d) In caso di riduzione degli averi a risparmio dovuta a un prelievo anticipato per una promozione della proprietà abitativa o dovuta a un versamento parziale in seguito a divorzio nonché in caso di un prelievo di capitale l'importo di garanzia viene ridotto proporzionalmente.
- e) In caso di uscita dalla Cassa pensioni o di un prelievo di capitale al momento del pensionamento vengono meno tutti i diritti legati alla presente disposizione transitoria.
- f) In caso di nuova entrata a partire dal 1° gennaio 2021 non vi è alcun diritto ad applicare la disposizione transitoria. È ammesso cambiare datrici o datori di lavoro affiliati alla stessa Cassa pensioni.
- g) Le seguenti aliquote di conversione sono determinanti per la conversione in una rendita di vecchiaia degli averi a risparmio disponibili fino all'ammontare dell'importo di garanzia stabilito al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. In caso di pensionamento anticipato o differito le aliquote di conversione vengono ridotte di 0,0125 punti percentuali per ogni mese del prelievo anticipato risp. aumentate per ogni mese di differimento. Se si opta per una rendita vedovile futura (conformemente all'art. 17 cpv. 3 del Regolamento quadro) pari al 30 %, le aliquote di conversione indicate in basso vengono aumentate di 0,3 punti percentuali; se si sceglie una rendita vedovile futura pari al 100 % esse vengono ridotte di 0,3 punti percentuali:

Classe	Aliquota di conversione (Variante 2) sull'importo di garanzia
1957	5.89%
1958	5.78%
1959	5.49%
1960	5.40%
1961	5.30%
1962	5.20%
1963	5.10%
1964	5.00%
1965	4.90%
1966	4.80%

Esempio 1:

Assicurato, classe 1957, pensionamento a 65 anni nel 2022. Gli averi a risparmio al momento del pensionamento ammontano a CHF 790'521, al 31 dicembre 2021 i suoi averi a



risparmio ammontavano a CHF 750'000. L'assicurato percepirebbe la seguente rendita di vecchiaia:

$$750'000 \times 5.89 \% + 40'521 \times 4.70 \% = 46'079$$

Esempio 2:

Assicurata, classe 1961, pensionamento a 65 anni nel 2026. Gli averi a risparmio al momento del pensionamento ammontano a CHF 959'821, al 31 dicembre 2021 i suoi averi a risparmio ammontavano a CHF 750'000. L'assicurata percepirebbe la seguente rendita di vecchiaia:

$$750'000 \times 5.30 \% + 209'821 \times 4.70 \% = 49'612$$

- 3 Per le persone assicurate delle classi 1957 – 1961 vale un importo con garanzia dei diritti acquisiti. Con la garanzia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2021 le persone assicurate di queste classi percepiscono, anche dopo il 31 dicembre 2021, almeno la rendita di vecchiaia e per i figli a cui avrebbero avuto diritto in caso di pensionamento anticipato al 31 dicembre 2021. In caso di pensionamento parziale, di un prelievo (parziale) di capitale della prestazione di vecchiaia, di un prelievo anticipato per proprietà abitativa o di un trasferimento parziale delle prestazioni di uscita in seguito a divorzio dopo il 31 dicembre 2021, la garanzia dei diritti acquisiti vale proporzionalmente.
- 4 La facoltà di modificare queste soluzioni transitorie è riservata alla Cassa pensioni.